REGOLAMENTO (CEE) N. 1656/91 DELLA COMMISSIONE

del 13 giugno 1991

che stabilisce disposizioni particolari relative a talune operazioni di perfezionamento attivo o di trasformazione sotto controllo doganale

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2503/88 del Consiglio, del 25 luglio 1988, relativo ai depositi doganali [1], in particolare l'articolo 15, paragrafo 1,

visto il regolamento (CEE) n. 2504/88 del Consiglio, del 25 luglio 1988, relativo alle zone franche e ai depositi franchi [2], in particolare l'articolo 8,

considerando che occorre stabilire le formalità passibili di abolizione quando le operazioni di perfezionamento attivo o di trasformazione sotto controllo doganale vengano effettuate nei locali di un deposito doganale o in una zona franca o in un deposito franco;

considerando che l'applicazione di una procedura semplificata consistente nel vincolare le merci ad un regime doganale senza presentarle in dogana e prima della presentazione della relativa dichiarazione elimina un numero considerevole di formalità;

considerando che occorre limitare l'applicazione automatica di questa procedura semplificata ai tipi di deposito in cui il depositante si assume le responsabilità inerenti alle merci e tiene una contabilità-materie che permette di controllare efficacemente tutte le operazioni;

considerando che il ricorso alla procedura semplificata dev'essere rifiutato quando non vengano fornite tutte le garanzie necessarie o quando la frequenza della sua utilizzazione non lo giustifichi; che è tuttavia necessario tener conto della funzione precipua di un deposito doganale consistente nell'immagazzinare merci;

considerando che trovano applicazione tutte le disposizioni che disciplinano i regimi di cui trattasi salvo quelle relative alle procedure di vincolo al regime o alle procedure per assegnare alle merci una delle destinazioni di cui all'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 1999/85 del Consiglio, del 16 luglio 1985, relativo al regime di perfezionamento attivo [3], o all'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 2763/83 del Consiglio, del 26 settembre 1983, relativo al regime che consente la trasformazione, sotto controllo doganale, di merci prima della loro immissione in libera pratica [4], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 720/91 [5];

considerando che occorre prevedere che gli operatori tengano una contabilità specifica per le operazioni di perfezionamento attivo o di trasformazione sotto controllo doganale nella quale figurino tutti gli elementi necessari a controllare le operazioni;

considerando che, per un controllo doganale efficace, occorre che nella contabilità-materie del deposito doganale o della zona franca o del deposito franco, nonché nella contabilità specifica riguardante il perfezionamento attivo o la trasformazione sotto controllo doganale, figurino i riferimenti alle annotazioni relative alla stessa merce nella contabilità interessata;

considerando che l'utilizzazione economica degli impianti di magazzinaggio impone che le merci vincolate al regime del deposito doganale e i prodotti compensatori o le merci tali e quali vincolati(e) al regime di perfezionamento attivo possano essere immagazzinati congiuntamente; che questo comune immagazzinamento deve poter essere attuato anche quando sia impossibile identificare i prodotti o le merci, purché i prodotti o le merci in causa siano equivalenti;

considerando che è opportuno stabilire che le informazioni relative alle autorizzazioni di perfezionamento attivo nel vecchio porto franco di Amburgo, che non sono soggette ai requisiti economici previsti dal regime di perfezionamento attivo, devono essere fornite periodicamente e separatamente dalle informazioni relative alle altre alutorizzazioni; che in proposito è sufficiente stabilire una periodicità trimestrale;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato « Regimi doganali economici »,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Capo 1:

Disposizioni di carattere generale

Articolo 1

1. Il presente regolamento si applica alle operazioni di perfezionamento attivo (sistema della sospensione) o di trasformazione sotto controllo doganale effettuate:

(1) GU n. L 225 del 15. 8. 1988, pag. 1.
(2) GU n. L 225 del 15. 8. 1988, pag. 8.
(3) GU n. L 188 del 20. 7. 1985, pag. 1.
(4) GU n. L 272 del 5. 10. 1983, pag. 1.
(5) GU n. L 78 del 26. 3. 1991, pag. 9.

— nei locali di depositi doganali di tipo A, C e D nei quali è autorizzata una delle procedure semplificate di cui agli articoli 24, paragrafo 1, lettera c), 48, paragrafo 1, lettera c) oppure 54, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (CEE) n. 2561/90 della Commissione [1], oppure

— in una zona franca o un deposito franco.

2. Salve le disposizioni particolari del presente regolamento, le disposizioni previste nel quadro dei regimi di cui trattasi dai regolamenti del Consiglio [2], (CEE) n. 1999/85 e (CEE) n. 3677/86 nonché dai regolamenti della Commissione [3], (CEE) n. 2763/83 e (CEE) n. 3548/84 si applicano :

— alle operazioni di perfezionamento attivo con il sistema del rimborso,

— alle operazioni di perfezionamento attivo (sistema della sospensione o del rimborso) e di trasformazione sotto controllo doganale effettuate nei locali dei depositi doganali di tipo B ed F e nei locali utilizzati per l'immagazzinamento di merci vincolate al regime del deposito doganale in un deposito di tipo E,

— alle operazioni da effettaure nei locali dei depositi di tipo A, C e D non conformi ai requisiti di cui al paragrafo 1.

Articolo 2

L'autorità doganale rifiuta l'autorizzazione ad avvalersi delle procedure semplificate di cui agli articoli da 3 a 18 quando non vengano fornite tutte le garanzie necessarie al corretto svolgimento delle operazioni.

Salvo il disposto dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2561/90, l'autorità doganale può rifiutare l'autorizzazione a chi non effettua frequenti operazioni di perfezionamento attivo o di trasformazione sotto controllo doganale.

Capo 2:

Perfezionamento attivo

Articolo 3

Le operazioni di perfezionamento effettuate in regime di perfezionamento attivo nei locali di un deposito doganale di cui all'articolo 1, paragrafo 1, o in una zona franca o in un deposito franco possono essere avviate solo previa concessione dell'autorizzazione di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1999/85.

L'autorizzazione precisa il deposito (nonché il tipo di deposito) o la zona franca o deposito franco dove saranno effettuate le operazioni.

Articolo 4

1. Il titolare dell'autorizzazione tiene una contabilità specifica per il perfezionamento — in prosieguo denominata « scritture perfezionamento attivo » —, nella quale sono indicate le quantità di merci vincolate al regime di perfezionamento attivo e di prodotti compensatori ottenuti, nonché tutti gli elementi necessari a controllare le operazioni e a determinare correttamente di dazi all'importazione eventualmente dovuti. Le iscrizioni contengono, in particolare, le indicazioni necessarie ad identificare le merci o i prodotti, oltre al riferimento all'autorizzazione.

2. Per la compilazione del conto d'appuramento di cui all'articolo 61 del regolamento (CEE) n. 3677/86, il riferimento alle iscrizioni di cui al paragrafo 1 sostituisce il riferimento alle dichiarazioni e ai documenti di cui all'articolo 61, paragrafo 3 del medesimo regolamento.

Articolo 5

1. Il vincolo di merci al regime di perfezionamento attivo al momento della loro introduzione nei locali del deposito doganale o nella zona franca o nel deposito franco avviene secondo la procedura semplificata di cui all'articolo 24, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (CEE) n. 3677/86.

2. L'iscrizione nelle « scritture perfezionamento attivo », ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 2, lettera b) del regolamento (CEE) n. 3677/86, sostituisce l'iscrizione nella contabilità-materie della zona franca o del deposito franco di cui all'articolo 11, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2504/88.

3. L'iscrizione nelle « scritture perfezionamento attivo » fa riferimento al documento con cui le merci sono state spedite.

Articolo 6

1. Il vincolo al regime di perfezionamento attivo di merci giacenti nei locali di un deposito doganale e vincolante al regime di tale deposito o giacenti in una zona franca o in un deposito franco avviene secondo la procedura semplificata di cui all'articolo 24, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (CEE) n. 3677/86.

2. Il regime del deposito doganale è appurato con l'iscrizione nelle « scritture perfezionamento attivo ». I riferimenti di tale iscrizione sono annotati nella contabilità-materie del deposito doganale.

[1] GU n. L 246 del 10. 9. 1990, pag. 1.
[2] GU n. L 351 del 12. 12. 1986, pag. 1.
[3] GU n. L 331 del 19. 12. 1984, pag. 5.

3. Nella contabilità-materie nella zona franca o del deposito franco vanno annotati i riferimenti dell'iscrizione nelle « scritture perfezionamento attivo ».

Articolo 7

1. Il vincolo al regime del deposito doganale di prodotti compensatori o di merci tali e quali vincolati(e) al regime di perfezionamento attivo nei locali di un deposito doganale avviene secondo la procedura semplificata di cui all'articolo 24, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (CEE) n. 2561/90.

2. Il regime di perfezionamento attivo è appurato con l'iscrizione nella contabilità-materie del deposito doganale. I riferimenti di tale iscrizione vanno annotati nelle « scritture perfezionamento attivo ».

3. Il regime di perfezionamento attivo è appurato, per i prodotti compensatori o le merci tali e quali giacenti in una zona franca o in un deposito franco, con l'iscrizione nella contabilità-matgerie della zona franca o del deposito franco. I riferimenti di tale iscrizione sono annotati nelle « scritture perfezionamento attivo ».

4. Le diciture di cui all'articolo 71 del regolamento (CEE) n. 3677/86 sono annotate nella contabilità-materie del deposito doganale o della zona franca o del deposito franco.

Articolo 8

1. L'appuramento del regime di perfezionamento attivo al momento dell'uscita dei prodotti compensatori o delle merci tali e quali dai locali del deposito doganale o dalla zona franca o dal deposito franco a motivo della loro esportazione avviene secondo la procedura semplificata di cui all'articolo 44, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CEE) n. 3677/86.

Salve le procedure previste per le ipotesi di esportazione soggetta a dazi all'esportazione o a misure di politica commerciale sull'esportazione, in caso di uscita diretta da una zona franca o da un deposito franco fuori del territorio doganale della Comunità di prodotti, odimerci non occorre redigere la dichiarazione di esportazione di cui all'articolo 44, paragrafo 2, lettera b).

2. Quando l'appuramento del regime di perfezionamento attivo al momento dell'uscita dei prodotti compensatori o delle merci tali e quali dai locali del deposito doganale o dalla zona franca o dal deposito franco avviene a seguito dell'immissione in libera pratica di tali prodotti o merci, detta operazione viene effettuata secondo la procedura semplificata di cui all'articolo 47, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (CEE) n. 3677/86.

3. L'appuramento del regime di perfezionamento attivo al momento dell'uscita dei prodottti compensatori o delle merci tali e quali dai locali del deposito doganale o dalla zona franca o dal deposito franco per ricevere una delle destinazioni di cui all'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 1999/85, salve l'immissione in libera pratica o l'esportazione, avviene secondo le procedure normali o semplificate all'uopo previste.

4. Non è necessario annotare l'uscita dei prodotti compensatori o delle merci tali e quali dai locali del deposito doganale o dalla zona franca o dal deposito franco nella contabilità-materie del deposito doganale, della zona franca o del deposito franco in causa.

Articolo 9

Gli articoli 7, paragrafi 2 e 3, e 8, paragrafi 2 e 4, non ostano all'applicazione dell'articolo 21 del regolamento (CEE) n. 1999/85.

Articolo 10

1. Sempreché non venga pregiudicata la regolarità delle operazioni, l'autorità doganale ammette che merci non comunitarie vincolate al regime del deposito doganale siano immagazzinatae con merci di importazione o prodotti compensatori vincolati al regime di perfezionamento attivo negli stessi impianti.

2. Se l'immagazzinamento congiunto di cui al paragrafo 1 rende impossibile identificare, in qualsiasi momento, il regime doganale cui le merci o i prodotti sono vincolati, esso è ammesso soltano se le merci o i prodotti sono equivalenti.

Sono tali le merci o i prodotti che rientrano nella stessa sottovoce della nomenclatura combinata, presentano la stessa qualità commerciale e possiedono le stesse caratteristiche tecniche.

3. In caso di immagazzinamento congiungo di merci o prodotti equivalenti di cui al paragrafo 2, le merci e i prodotti dichiarati per una destinazione doganale sono considerati nella situazione giuridica di merci o prodotti vincolati al regime del deposito doganale o al regime di perfezionamento attivo, a scelta dell'interessato.

Dall'applicazione del primo comma non potrà mai discendere l'attribuzione di una determinata situazione giuridica ad una quantità di merci o prodotti superiore alla quantità di merci o prodotti effettivamente giacenti in tale situazione nel deposito doganale al momento dell'uscita delle merci o dei prodotti dichiarati per una destinazione doganale.

4. L'attribuzione ad una merce della situazione giuridica di merce vincolata al regime del deposito doganale o di prodotto compenstore o di merce tale e quale vincolato(a) al regime di perfezionamento attivo comporta l'applicazione a tale merce di tutte le disposizioni che disciplinano detto regime, comprese, in particolare, quelle sulla tassazione e la riscossione degli interessi compensativi.

5. In caso di distruzione totale o di perdita irrimediabile di merci o prodotti, la quantità distrutta o persa di tali merci o prodotti vincolati ad uno dei regimi di cui trattasi è stabilita in rapporto alla quantità di merci o prodotti della stessa specie vincolati al medesimo regime giacente nei locali del deposito nel momento della distruzione o perdita, salvo che il depositante provi l'effettiva quantità di merci o prodotti vincolati al regime, andata distrutta o persa.

Articolo 11

La Germania comunica alla Commissione, prima della fine del mese successivo a ciascun trimestre, le informazioni di cui all'allegato VIII del regolamento (CEE) n. 3677/86 relative alle autorizzazioni di perfezionamento attivo concesse o modificate nel corso del trimestre precedente nel vecchio porto franco di Amburgo e non soggette alle condizioni economiche previste dal regime di perfezionamento attivo.

Capo 3

Trasformazione sotto controllo doganale

Articolo 12

Le operazioni di trasformazione effettuate in regime di trasformazione sotto controllo doganale nei locali di un deposito doganale, di cui all'articolo 1, paragrafo 1, o in una zona franca o in un desposito franco, possono essere avviate solo previa concessione dell'autorizzazione di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2763/83.

L'autorizzazione precisa il deposito (nonché il tipo di deposito) o la zona franca o deposito franco dove saranno effettuate le operazioni.

Articolo 13

Il titolare dell'autorizzazione tiene una contabilità specifica per la trasformazione sotto controllo doganale — in prosieguo denominata « scritture trasformazione sotto controllo doganale » —, nella quale sono indicate le quantità di merci vincolate al regime della trasformazione sotto controllo doganale e le quantità di prodotti trasformati ottenuti, nonché tutti gli elementi necessari a controllare le operazioni e a determinare correttamente i dazi all'importazione eventualmente dovuti. Le iscrizioni nelle scritture contengono, in particolare, le indicazioni necessarie ad identificare le merci o i prodotti, oltre al referimento all'autorizzazione.

Articolo 14

1. Il vincolo di merci al regime della trasformazione sotto controllo doganale al momento della loro introduzione nei locali del deposito doganale o nella zona franca o nel deposito franco avviene senza presentazione delle merci all'autorità doganale alle condizioni di cui al paragrafo 2.

2. Non appena le merci giungano nei locali all'uopo designati l'interessato è tenuto :

a) a comunicarne l'arrivo all'autorità doganale nella forma e secondo le modalità da questa stabilite.

   Tuttavia, l'autorità doganale può :

   — consentire al titolare dell'autorizzazione d'informarla dell'arrivo delle merci quando questo sia imminente, invece di esigere che la comunicazione segua l'arrivo effettivo ;

   — in talune circostanze particolari giustificate dalla natura delle merci di cui trattasi e dal ritmo accelerato delle operazioni di vincolo al regime, dispensare l'interessato dall'obbligo di comunicare ogni arrivo di merci, sempre che questi fornisca all'autorità medesima tutte le informazioni che essa reputi necessarie all'eventuale esercizio del suo diritto di visita delle merci ;

b) ad iscrivere le merci nelle « scritture trasformazione sotto controllo doganale ». L'iscrizione avviene nella forma e secondo le modalità stabilite dall'autorità doganale. Essa reca l'indicazione della data in cui ha luogo e un riferimento al documento con cui le merci sono state spedite. Essa può essere sostituita da qualsiasi altra formalità decisa dall'autorità doganale che presenti garanzie analoghe ;

c) a tenere a disposizione dell'autorità doganale tutti i documenti relativi al vincolo delle merci al regime.

3. L'iscrizione nelle scritture ha lo stesso valore giuridico dell'accettazione della dichiarazione di vincolo al regime. L'eventuale visita delle merci avviene in base alle indicazioni figuranti nelle scritture. L'iscrizione delle merci nelle scritture equivale al loro svincolo.

4. Entro i termini stabiliti dall'autorità doganale è depositata presso l'ufficio doganale competente una dichiarazione riepilogativa relativa alle merci vincolate al regime della trasformazione sotto controllo doganale.

5. L'iscrizione di cui al paragrafo 2, lettera b), sostituisce l'iscrizione nella contabilità-materie della zona franca o del deposito franco di cui all'articolo 11, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2504/88.

Articolo 15

1. Il vincolo al regime della trasformazione sotto controllo doganale di merci giacenti nei locali di un deposito doganale e vincolate al regime di tale deposito o giacenti in una zona franca o in un deposito franco, avviene secondo la procedura semplificata di cui all'articolo 14, paragrafi da 1 a 4.

2. Il regime del deposito doganale è appurato con l'iscrizione nelle « scritture trasformazione sotto controllo doganale ». I riferimenti di tale iscrizione sono annotati nella contabilità-materie del deposito doganale.

3. Nella contabilità-materie della zona franca o del deposito franco vanno annotati i riferimenti dell'iscrizione nelle « scritture trasformazione sotto controllo doganale ».

Articolo 16

1. Il vincolo al regime del deposito doganale di prodotti trasformati o di merci tali e quali vincolati al regime della trasformazione sotto controllo doganale nei locali di un deposito doganale avviene secondo la procedura semplificata di cui all'articolo 24, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (CEE) n. 2561/90.

2. Il regime della trasformazione sotto controllo doganale è appurato, per i prodotti trasformati o le merci tali e quali, con l'iscrizione nella contabilità-materie del deposito doganale.

I riferimenti di tale iscrizione sono annotati nelle « scritture trasformazione sotto controllo doganale ».

3. Il regime della trasformazione sotto controllo doganale è appurato, per i prodotti trasformati o le merci tali e quali giacenti in una zona franca o in deposito, con l'iscrizione nella contabilità-materie della zona franca o del deposito franco. I riferimenti di tale iscrizione sono annotati nelle « scritture trasformazione sotto controllo doganale ».

Articolo 17

1. L'appuramento del regime della trasformazione sotto controllo doganale al momento dell'uscita dei prodotti trasformati o delle merci tali e quali dai locali del deposito doganale o dalla zona franca o dal deposito franco a motivo della loro immissione in libera pratica o della loro esportazione, avviene senza presentazione dei prodotti o delle merci all'autorità doganale alle condizioni di cui al paragrafo 2.

2. L'interessato è tenuto:

a) ad informare l'autorità doganale delle partenze imminenti, nella forma e secondo le modalità da questa stabilite e prima della partenza delle merci dai suoi locali. Tuttavia, l'autorità doganale può, in talune circostanze particolari giustificate dalla natura delle merci di cui trattasi e dal ritmo accelerato delle operazioni di immissione in libera pratica o di esportazione, dispensare l'interessato dall'obbligo di comunicarle ogni partenza di merci, sempreché questi fornisca all'autorità medesima tutte le informazioni che essa reputi necessarie all'eventuale esercizio del suo diritto di visita delle merci;

b) ad iscrivere i prodotti trasformati o le merci tali e quali nelle « scritture trasformazione sotto controllo doganale ». L'iscrizione avviene nella forma e secondo le modalità stabilite dall'autorità doganale. Essa reca l'indicazione della data in cui ha luogo. Essa può essere sostituita da qualsiasi altra formalità decisa dall'autorità doganale che presenti garanzie analoghe;

c) a compilare, in caso di esportazione, la dichiarazione di esportazione; salve le procecure previste per le ipotesi di esportazione soggetta a dazi all'esportazione o a misure di politica commerciale sull'esportazione, in caso di uscita diretta da una zona franca o da un deposito franco fuori del territorio doganale della Comunità di prodotti trasformati o di merci tali e quali, non occorre redigere la dichiarazione di esportazione;

d) a tenere a disposizione dell'autorità doganale tutti i documenti relativi all'immissione in libera pratica o all'esportazione dei prodotti trasformati o delle merci tali e quali, in particolare il titolo d'importazione o di esportazione compilato nell'ambito della politica agricola comune o i docuamenti previsti dalla politica commerciale comune.

3. L'iscrizione nelle scritture ha lo stesso valore giuridico dell'accettazione della dichiarazione di immissione in libera pratica o di esportazione. L'eventuale visita delle merci avviene in base alle indicazioni figuranti nelle scritture. L'iscrizione delle merci nelle scritture equivale al loro svincolo.

4. Entro i termini stabiliti dall'autorità doganale, è depositata presso l'ufficio doganale competente una dichiarazione riepilogativa relativa ai prodotti trasformati o alle merci tali e quali per i quali è appurato il regime della trasformazione sotto controllo doganale.

5. L'appuramento del regime della trasformazione sotto controllo doganale al momento dell'uscita dei prodotti trasformati o delle merci tali e quali dai locali del deposito doganale o dalla zona franca o dal deposito franco per ricevere una delle destinazioni di cui all'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 2763/88, salvo l'immissione in libera pratica o l'esportazione, avviene secondo la procedura normale o semplificata all'uopo prevista.

6. Non è necessario annotare l'uscita dei prodotti trasformati o delle merci tali e quali dai locali del deposito doganale o dalla zona franca o dal deposito franco nella contabilità-materie del deposito doganale o della zona franca o del deposito franco.

Articolo 18

Gli articoli 16, paragrafi 2 e 3, e 17, paragrafi 1 e 5, non ostano all'applicazione degli articoli 11 e 12 del regolamento (CEE) n. 2763/83.

Capo 4

Disposizioni finali

Articolo 19

La situazione giuridica di merci comunitarie dei prodotti compensatori o dei prodotti trasformati o delle merci tali e quali immessi in libera pratica all'interno di o all'uscita da una zona franca o da un deposito franco è attestata dal documento di cui all'allegato II del regolamento (CEE) n. 2562/90 della Commissione [1] da consegnare da parte dell'operatgore.

Il primo comma si applica anche ai prodotti compensatori o alle merci tali e quali immesse sul mercato comunitario conformemente all'articolo 49, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3677/86.

Articolo 20

Le iscrizioni nelle « scritture perfezionamento attivo » o nelle « scritture trasformazione sotto controllo doganale » devono consentire all'autorità doganale di verificare, in qualsiasi momento, l'esatta situazione delle merci o dei prodotti vincolati ad uno dei regimi in causa o giacenti in una zona franca o in un deposito franco e, in caso dell'immagazzinamento congiunto di cui all'articolo 10, la quantità esatta di ciascuna categoria di merci o di prodotti ancora vincolata all'uno o all'altro dei regimi di cui trattasi.

Articolo 21

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 giugno 1991.

Per la Commissione
Christiane SCRIVENER
Membro della Commissione

[1] GU n. L 246 del 10. 9. 1990, pag. 33.